



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

22/11/2012 U-nd/5512/2012



/U-PA/12

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Messina

Oggetto: Equipollenza tra laurea specialistica in Ingegneria per la difesa del suolo (classe 38/S) e la laurea specialistica in Ingegneria civile e Architettura e Ingegneria edile – prot. CNI n. 5305

L'Ordine richiede il parere sulla equipollenza tra titolo accademico di laurea specialistica in Ingegneria per la difesa sul suolo e le lauree in Ingegneria civile ed Architettura e Ingegneria edile.

Riguardo alla richiesta nei concorsi pubblici dei titoli accademici, va rammentato che secondo la giurisprudenza in tema di definizione del titolo di studio occorrente per la partecipazione ai concorsi pubblici, l'amministrazione che indice il concorso – in assenza di specifiche indicazioni di legge – “è titolare di un potere discrezionale nella definizione della tipologia del titolo, in relazione alla professionalità ed alla preparazione culturale richiesta per il posto che si intende ricoprire” (v. TAR Campania - Napoli - n. 18210 del 2/11/2005).

Sulla procedura dichiarativa di equipollenza si rinvia al precedente parere CNI 24/02/2003, allegato.

E' quindi necessario precisare che il soggetto competente in tema di dichiarazioni di equipollenza è il Ministero dell'Università per il tramite del CUN (Consiglio Universitario Nazionale) – cui andrebbe pertanto rivolto ogni quesito –, mentre questo Consiglio Nazionale può soltanto fornire un parere nei limiti delle proprie competenze istituzionali, non vincolante e sulla base delle informazioni in proprio possesso.

Una rapida ricerca sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale – di cui si suggerisce l'utilizzo all'Ordine provinciale, prima di rivolgere quesiti al CNI – ha permesso di rinvenire il precedente parere CNI 8/02/2006, con allegato il parere CUN 6/12/2000, che si esprime favorevolmente sull'equipollenza delle lauree in Ingegneria civile e in Ingegneria dell'ambiente e del territorio, in occasione di quesiti riguardanti pubblici concorsi (in allegato).

Non risultano, invece, espresse dichiarazioni di equipollenza tra la laurea specialistica in Ingegneria per l'ambiente e il territorio (classe 28/S) e la laurea specialistica in Architettura e Ingegneria edile, aventi una diversa classe di laurea (4/S).

A fini informativi può aggiungersi che – ai sensi del DM 9 luglio 2009 (“Equiparazioni tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n.509/1999, e lauree magistrali (LM) ex decreto n.270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”) – il diploma di laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio è equiparato alla laurea specialistica della classe 38/S – Ingegneria per l'ambiente e il territorio e alle lauree magistrali LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio e LM-26 Ingegneria della sicurezza, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Appare evidente che, allo stato, non sussiste equipollenza tra il titolo del richiedente e le lauree in Ingegneria civile e quella in Architettura e Ingegneria edile.

Confidando di aver fornito il contributo richiesto e rammentando che tutti i documenti formati o posseduti dal Consiglio Nazionale sono liberamente consultabili sulla Banca Dati presente sul sito Internet del CNI, si inviano distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI:

- 1) Parere CNI 24/02/2003;
- 2) Parere CNI 8/02/2006;
- 3) Parere CUN 6/12/2000;
- 4) Sentenza TAR Campania n. 18210/2005.

**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**Via IV Novembre 114
00187 Romae-mail: segreteria@cni-online.it**Servizio Banca Dati**bancadati@cni-online.itAVVERTENZE
DOCUMENTI
DV08083**DOCUMENTO** 24/02/2003 PARERE, CNI**FONTE** CNI**TIPO**
DOCUMENTO PARERE**NUMERO****DATA** 24/02/2003**RIFERIMENTO** Protocollo CNI n. 9049 del 24/02/2003**NOTE****ALLEGATI****TITOLO** EQUIPOLLENZA DI LAUREE NEI CONCORSI PUBBLICI**TESTO** Viene richiesto parere sulla equipollenza della laurea in ingegneria edile rispetto a quella civile e di quella gestionale rispetto a "informatica indirizzo gestionale" nei concorsi pubblici, a seguito di un bando pubblicato dalla Banca d'Italia per tali profili.

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge 19 novembre 1990 n.341 ("Riforma degli ordinamenti didattici universitari") l'equipollenza tra le lauree "al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso" è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'Università, su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro della Funzione pubblica.

L'equipollenza tra i diploma di laurea - ma trattasi di materia estranea al presente tema - "ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni" è stabilita invece in base alla procedura di cui all'art. 1 della Legge 11/02/1992 n. 182.

Sulla laurea in ingegneria edile rispetto a quella civile si allega il precedente parere CNI datato 07/08/1997.

Come si vede, pur non sussistendo ad oggi una formale equiparazione tra i due corsi di laurea, si può rilevare come occorra sottoporre ad analisi il profilo e i compiti del posto da ricoprire messo a concorso, in modo da valutare se per ipotesi vi possa rientrare anche un diverso titolo, non espressamente previsto dal bando (v. anche parere CNI 20/11/2001 e, ancor prima, parere CNI 08/02/1995, allegati).

Riguardo poi la laurea in ingegneria gestionale, si allega l'unico decreto ministeriale conosciuto, dichiarativo di equipollenze nei pubblici concorsi con altre lauree (D.M. 25/11/1996, allegato).

Non si rinvencono, invece, dichiarazioni di equipollenze tra laurea in ingegneria gestionale e informatica indirizzo gestionale e nemmeno sembrano esservi, allo stato, ampi margini di manovra in tal senso.

Poiché l'adozione di un decreto ministeriale, anche se solo ai fini di pubblici concorsi, è risultato che richiede un adeguato e non lieve supporto, l'Ordine provinciale richiedente è invitato ad elaborare e trasmettere un valido apparato argomentativo e motivazionale che evidenzi e sostenga le ragioni in base alle quali si ritiene che la laurea in ingegneria gestionale debba considerarsi equivalente a quella in informatica indirizzo gestionale, nei pubblici concorsi.

Non è infine ben chiaro quali novità normative consentano la partecipazione a "tutte le lauree" per dati concorsi. L'invio di risposte ufficiali della Banca di Italia sul tema richiamato potrebbe forse fornire maggiori chiarimenti.

Rammentando che in ogni caso sulla banca dati del Consiglio Nazionale, consultabile via Internet, sono presenti tutti i documenti e pareri disponibili sull'argomento e confidando di aver fornito un quadro esauriente della attuale situazione in materia, distinti saluti.

Allegati:

- a) parere CNI 7/8/1997;
- b) parere CNI 20/11/2001;
- c) parere CNI 8/2/1995;

bancadati@cni-online.it

**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

Via IV Novembre 114

00187 Roma

e-mail: segreteria@cni-online.it**Servizio Banca Dati**bancadati@cni-online.itDOCUMENTO
DV09290**DOCUMENTO** 08/02/2006 PARERE, CNI**FONTE** CNI**TIPO**
DOCUMENTO PARERE**NUMERO****DATA** 08/02/2006**RIFERIMENTO** Protocollo CNI n. 406 del 08/02/2006**NOTE****ALLEGATI****TITOLO** EQUIPOLLENZA TRA LAUREA IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO E LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE**TESTO** Viene richiesto al Consiglio Nazionale parere circa l'equipollenza tra la laurea in ingegneria per l'ambiente e territorio e quella in ingegneria civile, ai fini dell'ammissione ad un pubblico concorso.

Dalla formulazione del parere non è palese se si intenda fare riferimento ai due titoli del vecchio ordinamento, ma l' accenno al "diploma di laurea" sembra condurre verso questa soluzione.

Sulla procedura di dichiarazione delle equipollenze si allega il precedente parere CNI datato 24/02/2003.

Riguardo il quesito specifico avanzato, invece, si segnala che il CUN (Consiglio Universitario Nazionale) del Ministero dell'Università in data 6/12/2000 ha espresso parere favorevole all'equipollenza delle lauree in Ingegneria civile ed in Ingegneria dell'ambiente e del territorio, in occasione di pubblici concorsi, "esaminando caso per caso, con riferimento alle conoscenze richieste per le prove di concorso ed alle figure professionali oggetto di concorso, risultanti dai bandi".

Allegati:

- 1) parere CNI 24/2/2003 (dv08093);
- 2) parere CUN 6/12/2000.

bancadati@cni-online.it

**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**Via IV Novembre 114
00187 Romae-mail: segreteria@cni-online.it**Servizio Banca Dati**bancadati@cni-online.itAVVERTENZE
INFORMATIVE
DV07072

DOCUMENTO 06/12/2000 PARERE N. 4233, CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

FONTE CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

TIPO DOCUMENTO PARERE

NUMERO 4233

DATA 06/12/2000

RIFERIMENTO Protocollo Mittente n. 1804

NOTE

ALLEGATI

TITOLO LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE - LAUREA IN INGEGNERIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO - EQUIPOLLENZA AI FINI ACCESSO CONCORSI PUBBLICI

TESTO Il CUN fornisce eventuale parere favorevole all'equipollenza delle lauree in Ingegneria civile ed in Ingegneria dell'ambiente e del territorio, in occasione di quesiti riguardanti pubblici concorsi, esaminando caso per caso, con riferimento alle conoscenze richieste per le prove di concorso ed alle figure professionali oggetto di concorso, risultanti dai bandi.

bancadati@cni-online.it



Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Prot. n. 1804	
Presidente ☐	☐
V. Presidente ☐	20/10/2000
Consigliere Segretario ☐	<i>[Signature]</i>
Biblioteca ☐	

Al Dr. Ing. Sergio POLESE
Presidente Consiglio Naz.le Ingegneri
Presso il Ministero della Giustizia
Via Arenula, 71
00186 ROMA

e p.c. Al Servizio Autonomia Univ.ria e Studenti
Ufficio III
S E D E

OGGETTO: Equipollenza tra lauree

Adunanza del 6.12.2000

CONSIGLIO NAZ. INGEGNERI PERVENUTO
04 GEN. 2001
PROT. N. 4233

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota del Consiglio Nazionale Ingegneri Prot. 4233/U-MC/OO del 6.11.2000 con la quale viene chiesto di fornire chiarimenti in relazione al quesito posto dall'Ordine degli Ingegneri di Grosseto, circa l'eventuale equipollenza della Laurea in Ingegneria civile alla Laurea in Ingegneria "Ambiente e territorio"

Sentiti i relatori;

Esaminata la richiesta suddetta;

ESPRIME MINISTRO IL SEGUENTE PARERE:

il CUN fornisce eventuale parere favorevole all'equipollenza delle lauree in Ingegneria civile ed in Ingegneria dell'ambiente e del territorio, in occasione di quesiti riguardanti pubblici concorsi, esaminando caso per caso, con riferimento alle conoscenze richieste per le prove di concorso ed alle figure professionali oggetto di concorso, risultanti dai bandi.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**Via IV Novembre 114
00187 Romae-mail: segreteria@cni-online.it**Servizio Banca Dati**bancadati@cni-online.it**ARCHIVIO SENTENZE**

SZ09529

DOCUMENTO 02/11/2005 SENTENZA N. 18210, TAR CAMPANIA - NAPOLI**FONTE** TAR CAMPANIA - NAPOLI**TIPO
DOCUMENTO** SENTENZA**NUMERO** 18210**DATA** 02/11/2005**RIFERIMENTO****NOTE** MASSIMA E INTERO TESTO**ALLEGATI****TITOLO** 1) CONCORSO - TITOLI - PRE AMMISSIONE - TITOLI DI STUDIO - LAUREA IN SCIENZA DELL'INFORMAZIONE - EQUIPOLLENZA LAUREA IN INFORMATICA 2) CONCORSO - TITOLI - PER AMMISSIONE - TITOLI DI STUDIO - INDIVIDUAZIONE - DISCREZIONALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INTEGRAZIONE CON MECCANISMO DI EQUIPOLLENZA EX LEGE - NECESSITA' ED EFFETTI**TESTO** MASSIMA

1) Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici il diploma di laurea in scienza dell'informazione è equipollente alla laurea in informatica.

2) In materia di valutazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, ferma la definizione del livello del titolo (e cioè, laurea o altro) affidata alla legge o ad altra fonte normativa, l'Amministrazione che indice la selezione - in assenza di specifiche indicazioni legislative - è titolare di un potere discrezionale di individuazione della tipologia del titolo prescritto, in relazione alla professionalità e alla preparazione culturale richieste per il posto che, attraverso il meccanismo concorrenziale e la scelta dei soggetti meritevoli, intenda ricoprire, con la conseguenza che tale individuazione discrezionale si integra necessariamente con l'equipollenza ex lege (o comunque normativamente espressa) tra i vari titoli di studio, di modo che, là dove la P.A. individui un determinato tipo di laurea quale titolo necessario in relazione alla tipologia dei posti messi a concorso, costituiscono titoli di ammissione al medesimo concorso finalizzato alla copertura dei detti posti anche tutte le lauree dichiarate equipollenti a quella prescelta in sede di redazione del bando, atteso che, per un verso tale potere di individuazione della tipologia di laurea non è svincolato da ogni criterio (non potendo esso costituire una "area libera" dell'azione amministrativa), e per altro verso la valutazione, e quindi la scelta operata, costituiscono esercizio di potere discrezionale ampio, censurabile dal giudice amministrativo solo sotto il profilo dell'eccesso di potere per manifesta illogicità.

FATTO

Con ricorso notificato in data 24-25 novembre 2003, depositato il successivo 26 novembre, il ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, ed in particolare il decreto dirigenziale n. 3070/2003, nella parte in cui, in sostanza, dispongono la sua esclusione dalle prove scritte del concorso pubblico per la copertura di 8 posti di dirigente informatico, per mancanza del requisito di cui all'art. 2, lett. b) del bando, e cioè del prescritto titolo di studio.

Vengono proposti i seguenti motivi di ricorso:

a) violazione R.D. n. 1652/1938; violazione l. n. 341/1990; violazione D.M. Università 30 ottobre 1992; violazione e falsa applicazione art. 2, lett. b) del bando; eccesso di potere per falsità dei presupposti; illogicità; irrazionalità; disparità di trattamento. Ciò in quanto il diploma di laurea in scienze dell'informazione, di cui il ricorrente è in possesso, è perfettamente identico al diploma di laurea in informatica (in quanto la laurea in scienze dell'informazione è stata soppressa e sostituita con quella in informatica con il DM 30 ottobre 1992);

b) violazione art. 9, comma 6, l. n. 341/1990; l. n. 13/1991; violazione D.M. Università 1 marzo 2000; eccesso di potere sotto vari profili; poiché l'equipollenza della laurea in scienze dell'informazione a quella in informatica ai fini dei pubblici concorsi è sancita dal citato DM 1 marzo 2000;

c) violazione art. 3 l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria.

Si è costituita in giudizio la Regione Campania, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, per non essere stato tempestivamente impugnato il bando di concorso, ed ha comunque concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.

Con ordinanza 11 dicembre 2003 n. 6135, questo Tribunale ha accolto la domanda di misure cautelari, ammettendo il ricorrente con riserva alle prove concorsuali.

All'odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto, in relazione al secondo motivo proposto.

Giova, innanzi tutto, osservare, in punto di fatto, che il bando di concorso prevede, tra gli altri requisiti, il possesso della laurea in ingegneria informatica, informatica o fisica (art. 2, lett. b del bando), mentre il ricorrente è in possesso del diploma di laurea in scienza dell'informazione, del quale sostiene l'equipollenza alla laurea in informatica.

Tale prospettazione del ricorso rende infondata l'eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione del bando nei termini, avanzata dalla Regione Campania, in quanto il ricorrente non si duole affatto del bando di concorso (ed in particolare della sua disposizione in ordine al requisito del titolo di studio). Al contrario, proprio sulla tipologia dei titoli di studio richiesti dal bando, il ricorrente fonda i propri motivi di gravame, sostanzialmente fondati sull'equipollenza (se non sull'identità) della laurea in scienze dell'informazione alla laurea in informatica. Ne consegue che il ricorrente non aveva alcun interesse (ed a maggior ragione alcun onere) di impugnare il bando di

concorso, del quale invece chiede l'applicazione, con tutte le conseguenze ed implicazioni derivanti dalle disposizioni del medesimo.

Nel merito, come questo Tribunale ha già avuto modo di osservare, in materia di definizione del titolo di studio occorrente per la partecipazione ai concorsi pubblici, ferma la definizione del livello del titolo (laurea o altro titolo di studio) affidata alla legge o ad altra fonte normativa, l'amministrazione che indice il concorso - in assenza di specifiche indicazioni di legge - è titolare di un potere discrezionale nella definizione della tipologia del titolo (cioè, ad esempio, della tipologia di laurea), in relazione alla professionalità ed alla preparazione culturale richieste per il posto che, attraverso il concorso e la selezione dei soggetti meritevoli, si intende ricoprire.

Tale individuazione discrezionale da parte dell'amministrazione viene ad essere necessariamente integrata dalla equipollenza ex lege (o comunque normativamente espressa) tra i vari titoli di studio, di modo che, laddove l'amministrazione individui un determinato tipo di laurea quale titolo necessario in relazione alla tipologia dei posti messi a concorso, costituiscono titoli di ammissione al medesimo concorso finalizzato alla copertura dei predetti posti anche tutte le lauree dichiarate equipollenti a quella prescelta dall'amministrazione in sede di redazione del bando.

In sostanza, per un verso, il potere di individuazione della tipologia di laurea non è svincolato da ogni criterio (non potendo esso costituire una "area libera" dell'azione amministrativa), per altro verso, però, la valutazione e quindi la scelta operata dalla pubblica amministrazione costituiscono esercizio di potere discrezionale ampio, censurabile dal giudice amministrativo solo sotto il profilo dell'eccesso di potere per manifesta illogicità.

Nel caso di specie, occorre osservare che il D.M. Università 1 marzo 2000, espressamente prevede che "la laurea in scienze dell'informazione conferita da università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale è equipollente alla laurea in informatica ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi".

Ne consegue, quindi, che il ricorrente, che versa proprio nel caso considerato dalla norma citata, ha pienamente titolo, per le ragioni sopra esposte, ad essere ammesso al concorso.

Il ricorso deve essere, dunque, accolto, con riferimento al secondo motivo proposto, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi, e, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato, nella parte in cui dispone l'esclusione del ricorrente dalle ulteriori prove di esame.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ... (n. 12572/2003 r.g.) lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 31 marzo 2005.

bancadati@cni-online.it